

## TI\_GERICHTE 10.2004.341 vom 13. Januar 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-01-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2004.341](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2004.341)

FR: TI\_GERICHTE 10.2004.341 du 13 janvier 2005

IT: TI\_GERICHTE 10.2004.341 del 13 gennaio 2005

### Erwägungen

#### E. 6

par. 2 CEDU e 14 cpv.2 Patto ONU II e ripresa al cpv. 3 dell'art. 1 del nostro Codice di rito penale, principio dal quale deriva che il dubbio deve andare a favore dell'accusato. Se infatti l'accusato è presunto innocente, ciò significa che non può essere dichiarato colpevole sin tanto che questa presunzione non viene refragata. In altre parole, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione dell'infrazione in tutti i suoi elementi, il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Procédure pénale suisse, urigo, 2000, pag. 403, n. 1918; del medesimo autore: Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag. 226, n. 11; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n. 12-13; DTF124 IV 86).

Il principio in dubio pro reo disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Riguardo all'apprezzamento delle prove, esso comporta che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone che l'apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento (TF 27.11.2003 in re X., inc. 6P.126/2003, cons. 2.2.; DTF 124 IV 88 cons. 2a). Se l'innocenza è presunta e se il dubbio deve andare a favore dell'accusato, ne discende che il giudice non può emettere una sentenza di condanna qualora non ne abbia il convincimento e abbia ragionevolmente motivo di dubitare della colpevolezza.

3. Tornando al caso di specie una cosa è certa: il danneggiamento dell'autovettura non è avvenuto il sabato pomeriggio (12 luglio 2003), nel mentre che sul sedime della \_\_\_\_\_ sono venuti a trovarsi contemporaneamente i coniugi \_\_\_\_\_ ed i fratelli \_\_\_\_\_. Incontestabilmente il reato è quindi antecedente o posteriore all'incontro tra queste quattro persone ed all'animata discussione che ne è seguita. È quindi possibile distinguere tre momenti in cui il danneggiamento può essere avvenuto:

- a) prima che i coniugi \_\_\_\_\_ giungessero sul sedime della \_\_\_\_\_ per l'appuntamento con il signor \_\_\_\_\_;
- b) tra il momento in cui i coniugi \_\_\_\_\_ sono arrivati sul piazzale della \_\_\_\_\_ ed il momento in cui i fratelli \_\_\_\_\_ li hanno raggiunti;
- c) dopo che, pagata la fattura e recuperato il furgone, i coniugi \_\_\_\_\_ hanno lasciato \_\_\_\_\_.

L'analisi di questi tre momenti è importante in relazione al movente. Per l'accusa, infatti, \_\_\_\_\_ avrebbe agito alimentato da propositi di vendetta, o perlomeno di irata reazione all'atteggiamento di supponenza e derisione, tenuto dal signor \_\_\_\_\_ nei confronti suoi e di sua moglie; un sentimento di ritorsione dettato inoltre dalle gravose e (per lui) truffaldine condizioni poste dal \_\_\_\_\_ per il ritiro dell'autofurgone.

a) Dagli atti e dal dibattimento risulta che in serata di venerdì 11 luglio 2003 ed in mattinata di sabato 12 luglio 2003 vi furono più telefonate tra la moglie dell'accusato ed il signor \_\_\_\_\_, tutte vertenti sui costi di intervento della \_\_\_\_\_ per il recupero del furgone e sulle modalità di pagamento. La signora \_\_\_\_\_ ha dichiarato che nelle suddette circostanze il signor \_\_\_\_\_ si sarebbe rivolto a lei con toni arroganti e da presa in giro, confermandole poi, la mattina del 12 luglio 2003, che non ci avrebbe ritornato il furgone se non c'erano tutti i soldi (verbale 13 novembre 2003, pag. 1-2). Sempre la mattina di sabato (12 luglio 2003), i coniugi \_\_\_\_\_ sarebbero riusciti a racimolare il denaro per pagare la \_\_\_\_\_ a seguito di che vi sarebbe stata un'ulteriore telefonata per concordare l'appuntamento del pomeriggio. Si è trattato in sostanza di una fase interlocutoria di trattative finalizzate al recupero del furgone, dalle quali non emerge comunque un quadro oggettivo di animosità tale da indurre l'accusato - seppure risentito - a maturare un disegno di vendetta, prendere la propria auto, recarsi a \_\_\_\_\_ e compiere il misfatto. In realtà, come ha riferito al dibattimento, a quel momento le sue preoccupazioni erano ben altre: trovare le persone disposte a fargli credito per poter riavere al più presto il furgone e consegnarlo quindi al legittimo proprietario (\_\_\_\_\_). In questa fase degli accadimenti l'esistenza di un movente è, invero, sostenibile; ma lo è altrettanto la tesi contraria. L'assenza di movente appare anzi più credibile, specie se si pon conto alle affermazioni dell'accusato, secondo cui l'impeto d'ira ed il culmine dell'animosità sono stati raggiunti solo il sabato pomeriggio (12 luglio 2003) durante la discussione a quattro, ove del resto non escluse di aver pronunciato la frase «ve la farò pagare». Per il rimanente non v'è prova né indizio che l'accusato si sia reso autore del danneggiamento tra la sera di venerdì 11 luglio ed il momento in cui è giunto a \_\_\_\_\_ con la moglie il giorno successivo.

b) Sabato 12 luglio 2003, verso le 14:00 (versione coniugi \_\_\_\_\_), o al più tardi verso le 17:30 (versione fratelli \_\_\_\_\_) l'accusato raggiunge con la moglie il sedime della \_\_\_\_\_ per incontrarsi con il signor \_\_\_\_\_. Questi non è presente all'ora stabilita, sicché i coniugi \_\_\_\_\_ iniziano ad attendere. Trascorre mezz'ora e non si intravede nessuno. La tensione inizia a salire. La moglie dell'accusato telefona al Saccomandi invitandolo a presentarsi all'appuntamento. Questi risponde: «quando mi vedi arrivo ... non rompere i coglioni». A questo punto l'accusato, già stizzato per gli antecedenti, si incollerisce ulteriormente (verbale 19 agosto 2003, pag. 2). Questa fase temporale rappresenta il momento più plausibile durante il quale l'accusato avrebbe potuto compiere il reato: in primo luogo i signori \_\_\_\_\_ non erano presenti; in secondo luogo egli era adirato nei confronti di Andrea \_\_\_\_\_, in terzo luogo egli si trovava sul posto. Il momento era dunque propizio per ottenere riparazione, avventandosi sui beni di chi gli aveva procurato le offese. Senonché l'accusato nega come detto di aver commesso il fatto. Del pari la moglie: «tra sabato e domenica, io e mio marito siamo stati sempre assieme e quindi non vedo come possa essere stato lui a causare i danni citati» (verbale 13 novembre 2003, pag. 3). Ribadisce inoltre di nemmeno aver notato la Mercedes, ma solo la BMW M3 del \_\_\_\_\_. Aggiunge poi che di sabato la zona è piuttosto frequentata:

lungo la strada cantonale in quel punto trovano sede infatti vari commerci ed in particolare una stazione di benzina, proprio nelle immediate vicinanze. Insomma, a suo dire, solo uno stupido avrebbe potuto compiere questo tipo di atto in quel posto e in quel momento della giornata, tanto era alto il rischio di essere visto da qualcuno. Oggettivamente, poi, l'■accusato avrebbe corso il grosso rischio che \_\_\_\_\_, una volta giunto sul posto, si fosse avveduto del danno, ciò che all'■evidenza avrebbe reso ancor più difficoltoso il recupero del furgone, comportando inoltre ben peggiori conseguenze per lui, di ordine finanziario ma anche penale. Comunque sia, se l'■accusato avesse portato a termine il suo disegno di vendetta durante questa fase, riuscirebbe difficile comprendere perché, a vendetta consumata, nella susseguente animata discussione si sarebbe rivolto ai fratelli \_\_\_\_\_ con l'■affermazione ■ve la farò pagare■.

Va detto comunque che su tutti questi aspetti l'■inchiesta di polizia si è dimostrata lacunosa: non si è saputo spiegare in effetti (eppure bastava rivolgere qualche domanda) perché \_\_\_\_\_ non si è accorto del danno già il sabato, ma solo domenica; perché egli abbia ricoverato la Mercedes nel capannone la domenica, in attesa della polizia; per quali plausibili ragioni? Perché invece non metterla al sicuro già il sabato, specie dopo le minacce dell'■accusato(■ve la farò pagare■)che lo avevano intimorito al punto di avvertire la polizia? Ma sopra ogni cosa, resta infine l'■assenza di una prova certa della presenza della Mercedes nel piazzale della \_\_\_\_\_; e questo vale per tutte e tre i periodi in disamina.

c) Secondo i racconti dell'■accusato, sabato 12 luglio 2003, dopo aver saldato la fattura e preso in consegna il furgone, egli si è recato presso il garage \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ per restituire il mezzo al legittimo proprietario, dopo di che ha fatto rientro al suo domicilio di \_\_\_\_\_, rimanendovi con moglie e figli per il resto del fine settimana. Come visto, la moglie, seppure teste interessata, conferma questa circostanza. L'■accusato nega recisamente di essere tornato sui luoghi, men che meno con intenti vendicativi. Egli era effettivamente incollerito con il \_\_\_\_\_, e le sue finanze, già precarie, avevano subito un altro duro colpo con il pagamento della fattura \_\_\_\_\_; tuttavia non al punto di trasformarlo in un vendicatore(■non sono una persona che ogni volta che ha un litigio deve distruggere una macchina■). Suo malgrado, in fondo, il suo scopo era stato raggiunto per buona pace di tutti: riconsegnare l'■autofurgone indenne al proprietario. Nei fatti - così ha dichiarato - una volta tornato a casa la sua ira era ormai sopita. Da ricordare in proposito che, come dichiarato dall'■accusato, egli se l'■era presa esclusivamente con \_\_\_\_\_: alieno da lui ogni risentimento nei confronti della \_\_\_\_\_ o del suo titolare (padre e/o madre di \_\_\_\_\_). In questa fase temporale il movente su cui si fonda la tesi accusatoria si indebolisce, perde consistenza, di modo che, in assenza di prove certe, l'■intimo convincimento della colpevolezza dell'■accusato può essere raggiunto solo in presenza di altri indizi, purché gravi, precisi e concordanti.

4. L'■accusa ravvede questo tipo di indizio in modo particolare nelle risultanze del rapporto della polizia scientifica. Riscontri oggettivamente importanti, senza i quali si sarebbe imposta, di tutta evidenza, la formulazione di un non luogo a procedere. Il raffronto delle tracce prelevate dalla Mercedes con il calco della suola destra dell'■accusato mostra convergenze che pesano gravemente sulle spalle di quest'■ultimo: anzitutto la corrispondenza, o meglio compatibilità, del numero di piede (44), inoltre l'■identica tipologia (disegno) della suola, infine la contingenza che le calzature dell'■accusato non presentano peculiarità tali da poter escludere che le scarpe usate per il danneggiamento siano proprio le sue. Questo importante indizio, collegato al movente, all'■occasione per

delinquere (presenza della Mercedes sul piazzale della \_\_\_\_\_) ed alle coincidenze temporali, rappresenterebbero per l'accusa un insieme di elementi e circostanze convergenti, idonei e sufficienti per addivenire al convincimento della colpevolezza dell'accusato.

5. Questo giudice dissente da tale opinione. Il rapporto della scientifica non procura certezze, non racchiude in sé quel carattere di *experimentum crucis* che consenta di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che fu proprio la scarpa destra dell'accusato, e solo quella, a colpire la Mercedes della signora \_\_\_\_\_. Ne fanno stato espressioni quali è possibile unicamente affermare che è senz'altro fattibile che la traccia (parziale orma di scarpa) rilevata in occasione della costatazione del reato in questione sia stata lasciata dalla scarpa da sport destra marca Puma, taglia 44 appartenente a \_\_\_\_\_ senza tuttavia poterlo dimostrare concretamente. E ancora: si può notare una buona compatibilità riguardo alla concordanza delle dimensioni ed al disegno generale della suola, senza comunque evidenziare caratteristiche specifiche tali da poter dimostrare che la scarpa all'origine della traccia appartenga ad \_\_\_\_\_ (rapporto scientifica, pag. 2 e segg.). Il referto è intriso di conclusioni tutt'altro che perentorie, anzi del tutto possibiliste, che lasciano ampio spazio alle tesi difensive. Alla luce dei rilievi della scientifica nulla può quindi assodare l'appartenenza delle tracce lasciate sulla Mercedes alla scarpa destra Puma dell'accusato, rimanendo puri elementi indiziari quelli acquisiti. In quest'ottica vanno condivise le pertinenti argomentazioni della difesa: di scarpe Puma con profili di suola identici a quelli analizzati dalla scientifica ve ne sono ben dodici modelli sul mercato, tutti assai diffusi, anche alle nostre latitudini. Inoltre al giorno d'oggi, a differenza forse che per il passato, è tutt'altro che raro imbattersi in persone con taglia di piedi 44.

6. In DTF 127 I 40 (consid. 2a) il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire le modalità di applicazione del principio *in dubio pro reo* nell'ottica del giudice e del giudizio: nell'esame degli elementi probatori, che avviene secondo il suo libero apprezzamento, il giudice deve chiedersi se l'accusa ha saputo recare prove o indizi che non lasciano dubbi (*zweifelfrei*) sulla colpevolezza dell'accusato. Egli può ritenere fatti o circostanze sfavorevoli all'accusato solo se, dopo un coscienzioso approfondimento del materiale probatorio, abbia raggiunto il pieno convincimento della loro esistenza. Un giudizio di condanna deve quindi fondarsi, dal profilo oggettivo, su sufficienti e chiare prove di colpevolezza (*hinreichende Schulbeweise*) e, dal profilo soggettivo, sul pieno convincimento del giudice circa la loro esistenza (*volle richterliche Überzeugung*). Questi concetti sono stati ripresi diffusamente in una recentissima sentenza, ove il Tribunale federale ha tenuto a sottolineare che in tale prospettiva una semplice verosimiglianza non è sufficiente per pronunciare una condanna, anche se l'assoluta certezza non è necessaria. L'Alta Corte ribadisce inoltre che il principio *in dubio pro reo* è violato laddove il giudice pronunci una condanna nonostante l'esistenza di rilevanti e non sopprimibili dubbi, oppure la pronunci senza essere stato colto dal dubbio, allorquando sussistevano invece ragionevoli motivi per dubitare (Sentenza 1P.474/2004 del 3 dicembre 2004, consid. 2.2 e 2.3, riportata in SJZ 101 [2005], pag. 67-68). Da tenere presente, infine, che per rilevante deve intendersi non già un dubbio astratto o teorico, bensì quello che, alla luce delle circostanze oggettive del caso, insorgerebbe in ogni persona critica e ragionevole (Hauser/Schweri, op cit., pag. 229, n. 12).

7. Nel caso di specie questo giudice non addiviene al pieno convincimento della colpevolezza dell'accusato, sussistendo un dubbio, rilevante, che gli elementi portati dall'accusa non hanno saputo dissipare. Non vi sono prove ma solo indizi a carico del signor \_\_\_\_\_: il movente, come visto, dev'essere relativizzato e ricondotto ad una giusta dimensione (cfr. consid. 3), non essendo sufficiente desumerne l'esistenza da un litigio, ancorché cruento o da un'ave la farò pagare, espressione che ricorre sovente in un contesto litigioso ma non per questo necessariamente sussumibile in movente. L'occasione per delinquere: anche qui non vi è sufficiente certezza quanto alla presenza della Mercedes nel piazzale della \_\_\_\_\_. Si rammenti in proposito che sia l'accusato che la moglie dichiarano di non averla notata. Infine il referto della scientifica che non da un responso univoco, ma è suscettibile di interpretazione, come detto possibilista. Tutti questi elementi, in conclusione, sia presi a sé stanti sia valutati nel loro insieme non assumono la connotazione di indizi gravi, precisi e concordanti indispensabile per un pronunciato di condanna. La prova dell'esistenza del fatto, non risultando fornita, l'accusato dev'essere perciò prosciolto.

8. Trattandosi di sentenza di proscioglimento le spese vanno poste a carico dello Stato.

P.Q.M.

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito postosub1; decaduti gli altri;

proscioglie ACCU 1

dall'accusa di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) per i fatti indicati nel decreto di accusa No. DA 2818/2004 del 30 agosto 2004;

assegnatasse e spese allo Stato;

le partisono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr.0.00 multa

fr. 100.00      tassa di giustizia

fr. 100.00      spese giudiziarie

fr. 0.00      spese di inchiesta

fr.	0.00	testi
fr.	200.00	totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.